CHE APPROVA IL TESTO UNICO DI LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO

Art. 58

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440

I ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione ed i funzionari che ricevettero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e saranno passibili di condanna, se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 46, 48, 49, 53 e 54 della presente legge, contravverranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati ed alla presentazione dei conti a cui sieno tenuti.

La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilita' del ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale fu emesso il mandato.

Ove il ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarita' un mandato, ne riferira' direttamente al Ministro, ed ove questi creda di approvarne la emissione dara' un ordine in iscritto al ragioniere, il quale dovra' eseguirlo. Nel giustificare pero' il suo operato presso la Corte dei conti, esso potra' unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto al Parlamento, sui mandati registrati con riserva, indichera' anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri.

La sezione della Corte dei conti a cui sara' affidato il giudizio sulla responsabilita' dei ragionieri e degli ordinatori secondari, sara' una sezione diversa da quella cui e' affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 46 e 54 della presente legge.

Sono pure sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, col beneficio di cui al capoverso dell'art. 67 della presente legge, tutti gli ordinatori secondari di spese fisse, compresi i capi delle magistrature, personalmente responsabili dell'esattezza delle liquidazioni delle spese e dei relativi ordini di pagamento, nonche' della regolarita' dei documenti e degli atti presentati dai creditori.

Versione in vigore dal 1 luglio 1916, non più in vigore dal 23 novembre 1923 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilita' generale dello Stato
Estremi	Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016
Titolo	II — Della Contabilità generale dello Stato. Capitolo I. - Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1884

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-di-legge-sull-amministrazione-e-sulla/art-58-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-18-novembre-1923-n-2440/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it